



Direzione Regionale della Liguria

Settore Gestione risorse
Ufficio Risorse materiali

Proroga tecnica del contratto avente per oggetto l'affidamento del servizio di facchinaggio, trasporto e trasloco a ridotto impatto ambientale presso gli Uffici di competenza della Direzione Regionale della Liguria dell'Agenzia delle Entrate

IL DIRETTORE REGIONALE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

determina

1. Proroga tecnica del servizio di facchinaggio.

La proroga tecnica del contratto prot. n. 21462, stipulato il 27 luglio 2019 dalla Direzione regionale della Liguria Agenzia delle Entrate con Silvestri s.r.l., relativo al servizio di facchinaggio interno e trasporto, a ridotto impatto ambientale.

2. Durata della proroga tecnica

La proroga tecnica riguarderà il periodo 1° gennaio 2020 – 31 marzo 2020.

3. Facoltà di recesso da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto prorogato, mediante preavviso minimo pari a 15 gg..

4. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto

La dott. Chiara Elena Moretti, nella sua qualità Capo reparto dell'ufficio Risorse materiali della Direzione regionale della Liguria, è Responsabile Unico del Procedimento. Il sig. Andrea Caviglione funzionario dell'ufficio Risorse materiali della Direzione regionale della Liguria è direttore dell'esecuzione.

Motivazioni

La Direzione regionale della Liguria dell'Agenzia delle Entrate, nelle more dell'espletamento della gara centralizzata per l'affidamento del servizio di facchinaggio interno e trasporto, ha stipulato in data 27 luglio 2019 con prot. n. 21462.29-07-2019 il contratto per l'affidamento di tale prestazione, avente durata annuale.

La stipulazione di tale contratto è stata la fase conclusiva di una procedura d'appalto effettuata mediante Richiesta d'Offerta sul Mercato della Pubblica Amministrazione, alla quale sono state invitate 321 imprese.

Con nota prot. 2019/693684 del 16 settembre 2019, la Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica aveva comunicato che il contratto derivante dalla gara centralizzata sarebbe stato presumibilmente stipulato nel mese di dicembre 2019.

Il monitoraggio delle prestazioni effettuate da Silvestri Srl. evidenzia come il massimale del contratto prot. 2019/21462 sia in via di rapido esaurimento. Tale esaurimento del massimale anticipato rispetto alla scadenza del periodo di vigenza contrattuale era imputabile non solo alle ordinarie operazioni di facchinaggio connesse all'operatività degli uffici di competenza della Direzione regionale, ma soprattutto alla improrogabili operazioni di riordino e facchinaggio interno da eseguirsi presso l'immobile di via F. Aprile, 1 in vista del trasferimento dell'ufficio territoriale di Genova 1.

Con nota prot. 2019/163355 del 13 novembre 2019, la Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica ha comunicato che il termine presunto entro cui verrà stipulato il contratto centralizzato è stata differito ulteriormente al 31 marzo 2020. Da successivi contatti per le vie brevi con l'Ufficio Gestione Gare è stato

accertato che tale ritardo è imputabile all'imprevisto protrarsi della fase di verifica di congruità delle offerte anomale (che rappresenta la parte conclusiva del procedimento di individuazione del contraente).

Sulla base del controllo dello stato di avanzamento delle prestazioni di facchinaggio, è stato rilevato che il massimale (incrementato con l'estensione della prestazione nella misura del sesto quinto) si esaurirà entro la fine del mese di dicembre 2019, con conseguente cessazione anticipata del rapporto contrattuale rispetto alla scadenza naturale.

In virtù della tempistica di completamento della procedura centralizzata, allo stato attuale non appare opportuno che la Direzione regionale della Liguria proceda al bando di una nuova Richiesta d'Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'affidamento del servizio di facchinaggio, sulla base delle seguenti considerazioni:

- Le ultime due indagini di mercato svolte hanno evidenziato una scarsa partecipazione: a fronte di inviti rivolti a 321 imprese iscritte al Mepa residenti in Liguria, Lombardia e Piemonte, soltanto due operatori hanno presentato un'offerta;
- L'attuale peggioramento della situazione di isolamento viario in cui versa la Liguria fa fondatamente presumere una scarsa appetibilità del servizio che richiede una struttura idonea a inviare con breve preavviso personale e mezzi su tutta la regione;
- inoltre, le imprese offerenti avrebbero la legittima aspettativa di aggiudicarsi un servizio per un periodo annuale (e tale aspettativa influenzerebbe sicuramente l'entità delle loro offerte, inducendo le suddette imprese a comprimere il margine di profitto), in presenza della quasi matematica certezza di un recesso fortemente anticipato (se non quasi immediatamente successivo alla stipula) rispetto alla scadenza naturale del contratto. E' di tutta evidenza come tale *modus operandi* possa risultare contrario al principio di buona fede e costituire conseguentemente una probabile causa di contenzioso con l'aggiudicatario, motivata dalla violazione da parte della

stazione appaltante dei principi, appunto, di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nella interpretazione dei contratti, espressamente previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c.;

- inoltre, si addiverrebbe alla stipulazione di un contratto di appalto che, a fronte di una quasi certa durata effettiva estremamente limitata, richiederebbe all'aggiudicatario di farsi carico della delicatissima fase di cambio d'appalto;
- le motivazioni sopra illustrate delineano sufficientemente l'inopportunità di bandire una nuova Richiesta d'Offerta sul M.E.P.A., la quale si rivelerebbe un mero ed astratto strumento di tutela della concorrenza, che nella realtà si dimostrerebbe economicamente svantaggioso sia per le imprese operanti nel settore che per la stazione appaltante.

A supporto della legittimità della opzione della proroga tecnica del vigente contratto si possono citare le seguenti motivazioni:

- il contratto vigente, seppure stipulato in seguito ad affidamento diretto è scaturito dal confronto con un alto numero di operatori economici (321), iscritti al relativo bando sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; l'ampiezza di tale confronto competitivo contribuisce a rendere la proroga tecnica un atto non lesivo della concorrenza;
- la proroga tecnica del contratto vigente a beneficio della Silvestri s.r.l. non comporta un maggior costo rispetto all'affidamento dell'appalto ad altri operatori economici, in quanto le tariffe orarie applicate da tale impresa per i servizi di facchinaggio interno ed esterno risultano estremamente contenuti ed inferiori alla media del mercato;
- l'attuale appaltatore ha mostrato in tutto il periodo di vigenza contrattuale un buon livello di professionalità ed affidabilità nell'esecuzione del servizio in oggetto, non sussistendo quindi motivi di carattere operativo che rendano necessaria o opportuna la sostituzione immediata con un nuovo affidatario.

Pertanto, risulta legittima ed opportuna per la stazione appaltante la formalizzazione della proroga tecnica del contratto prot. n. 2019/21462 relativamente al periodo 1° gennaio 2020 – 31 marzo 2020.

Riferimenti normativi

a) Obbligo della stazione appaltante di redigere la determina a contrarre

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

- Art. 32, comma 2

b) Attribuzioni del Direttore Regionale della Liguria in materia di livelli autorizzativi di spesa:

Manuale Interattivo delle Procedure dell' Agenzia delle Entrate

- Scheda A.b.3 – Punto 2

IL DIRETTORE REGIONALE

Maria Pia PROTANO

Firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente